SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO					
QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ASL D					
RIETI E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE					
CIG: []					
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,					
TRA					
L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via de Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI per la stipula del presente contratto;					
l'operatore economico (di seguite					
l'aggiudicatario), con sede in Vi					
, codice fiscale					
partita IVA, rappresentato d					
nato/a a					
in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico medesimo					
stipula in nome, per conto ed interesse di essa					
PREMESSO					
 che con deliberazione n del//2024 è stata indetta la procedura in intestazione; che con deliberazione n del//2024 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra; che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo; che l'impresa su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara; 					
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE					
Art. 1 – Oggetto del contratto L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, come sopra rappresentata, affida il servizio gestione dell'archivio dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda") e relativi servizi di gestione documentale, CIG L'importo complessivo stimato dell'appalto come descritto nell'offerta economica che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è di €					
() – esente IVA.					
3. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Azienda pur imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal case					

All.4 Pag. 1 di 4

l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 2 – Durata del contratto

- 1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 60 mesi, decorrenti dalla data di effettiva esecuzione (sottoscrizione del verbale di inizio attività). Il servizio è effettuato secondo le indicazioni riportate nel CSA. L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e di variare fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
- 2. Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato a cui la ASL di Rieti è obbligata ad aderire, 1a ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni. Tale risoluzione anticipata potrà attivarsi non prima di 12 mesi tramite semplice comunicazione trasmessa via PEC all'appaltatore con un preavviso di almeno 30gg.

Art. 3 – Obbligazioni delle parti

- 1. Il servizio di che trattasi dovrà essere realizzato secondo quanto contenuto nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale e nell'offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4 – Responsabile unico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si impegna, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

- 1. L'Aggiudicatario, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda;
- 2. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale rappresentante.
- 3. L'Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

All.4 Pag. 2 di 4

- operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
- 2. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Art. 7 – Cauzione definitiva

1.	A garanzi	a dell'esatt	o e corretto ad	empimento di	tutte le ob	bligazioni	assunte col	presente
	contratto,	l'Aggiudic	atario ha provve	duto alla pre	stazione del	la cauzione	definitiva	mediante
	fidejussion	ne assicurat	iva polizza n		della			_, emessa
	in data		per un im	orto di €		, pari al	% della	cauzione
	intera dov	uta per il p	oresente contratto	o, per effetto	del disposto	dell'articol	o 117, com	ıma 1 del
	D.Lgs. n.	36/2023. I	o svincolo della	a cauzione è	automatico	ed avverrà	nei termini	e con le
	modalità p	oreviste dall	'articolo 117, co	mma 8, del D.	Lgs. n. 36/2	023.		

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall' aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'ASL Rieti ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Art. 8 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

- 1. L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2. Per l'attivazione della penale, sarà sufficiente che l'Azienda dichiari, con lettera raccomandata A.R. o PEC, la propria volontà di volersi avvalere della detta facoltà.
- 3. È, inoltre, facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
- 4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice, secondo le modalità previste all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Art. 9 – Clausola Risolutiva Espressa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 159/2021 e ss.mm.ii. avviata dalla ASL Rieti sulla BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA del Ministero dell'Interno nei confronti della società aggiudicataria e dei soggetti sottoposti a tale controllo ex art. 85 del citato decreto legislativo, dovesse concludersi con esito negativo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. In tale ipotesi, l'effetto della risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite

Art. 10 – Obbligo di riservatezza

1. La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Contraente siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. Pertanto il Contraente si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto delle Amministrazioni al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalle Amministrazioni, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni

All.4 Pag. 3 di 4

contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Art. 11 – Spese contrattuali e oneri fiscali

- 1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
- 2. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 al Codice, ovvero sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
- 3. In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati

Art. 12 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

Art. 13 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all'offerte Tecnica ed Economica presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'AZIENDA CANITADIA LOCALE DI DICT	71
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIET	
Il Direttore Amministrativo	L'Aggiudicatario
II	Il
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'aggiu	dicatario dichiara di accettare incondizionatamente
gli artt. 1-13 del presente contratto.	
	L'Aggiudicatario
	II

